

Pubblicato il 24/01/2022

**N. 00270/2022 REG.PROV.PRES.**  
**N. 06808/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6808 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Pina Cochi, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istru, Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Emanuela Pispisa, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente; Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COCHI PINA il 12\11\2019 :

l'annullamento in aggiunta agli atti gravati con il ricorso principale,

- del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, nonché delle successive rettifiche meramente confermatrice ai fini di cui è causa, quali esemplificativamente ma non esaustivamente il Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 e la nota prot. n. AOODGPER 36619 dell'8 agosto 2019, nonché i decreti dirigenziali emanati dai vari uffici scolastici regionali a fine agosto 2019;

- della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23.11.2017;
- dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020;
- dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte;
- dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in uno con i relativi contratti di lavoro stipulati e tutti gli atti che hanno condotto a stipulare i medesimi contratti di lavoro o comunque in ogni modo ad essi connessi;
- dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017;
- nonché per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative del ricorrente, ivi inclusa esemplificativamente, ove occorra, la nota prot. n. 35372 dell'1 agosto 2019 connessa alla graduatoria approvata;

da valere nell'ambito e in riferimento al ricorso introduttivo nonché con conferma di tutte le domande proposte con tale ricorso, meglio generalizzate nell'atto introduttivo del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COCHI PINA il 11\11\2020 :

l'annullamento in aggiunta agli atti gravati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti,

- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 977 del 04.08.2020, pubblicato in data 05.08.2020, recante modifica della graduatoria del concorso

per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (G.U.R.I., IV serie speciale, concorsi, n. 90 del 24.11.2017);

- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 978 del 04.08.2020, pubblicato in data 05.08.2020, recante modifica della graduatoria del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (G.U.R.I., IV serie speciale, concorsi, n. 90 del 24.11.2017);

- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 986 del 06.08.2020, pubblicato in data 07.08.2020, recante rettifica della graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (G.U.R.I., IV serie speciale, concorsi, n. 90 del 24.11.2017), e del relativo allegato;

- dell'allegato al decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 986 del 06.08.2020, parte integrante del medesimo, recante graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 (G.U.R.I., IV serie speciale, concorsi, n. 90 del 24.11.2017) come rettificata sulla scorta del predetto decreto n. 986 del 06.08.2020;

- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 998 del 14.08.2020, pubblicato in pari data, recante rettifica della graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (G.U.R.I., IV serie speciale, concorsi, n. 90 del 24.11.2017), e del relativo allegato;

- dell'allegato al decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 998 del 14.08.2020, parte integrante del medesimo, recante graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 (G.U.R.I., IV serie speciale, concorsi, n. 90 del 24.11.2017) come rettificata sulla scorta del predetto decreto n. 998 del 14.08.2020;
- dell'avviso ad estremi sconosciuti pubblicato in data 21.08.2020 dal Ministero per l'Istruzione, recante elenco per l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali;
- dell'avviso prot. DGPER n. 27956 del 14.09.2020, pubblicato in data 15.09.2020, relativo alle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito delle rinunce alle assunzioni in servizio, con il quale il Ministero per l'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, a seguito di rinunce all'assunzione in servizio relative alla procedura concorsuale, ha invitato i candidati utilmente collocati dal posto 2493 al posto 2524 della graduatoria di cui al decreto n. 998 del 14 agosto 2020 ad indicare l'ordine di preferenza tra 18 regioni tramite POLIS;
- dell'avviso ad estremi sconosciuti, pubblicato in data 21.09.2020 dal Ministero per l'Istruzione, con cui è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione dell'elenco delle ulteriori assegnazioni dei candidati alle sedi regionali, e recante elenco dell'ulteriore assegnazione candidati ai ruoli regionali;
- nonché per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente, ivi inclusi esemplificativamente, ove occorrer possa, gli avvisi del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione:

o DGPER prot. n. 23350 del 04.08.2020, di apertura della piattaforma Polis ai fini di ulteriori assegnazioni e con il quale è stato comunicato che risultavano vacanti e disponibili 458 posti di dirigente scolastico nelle regioni e che i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria avrebbero dovuto indicare l'ordine di preferenza dei posti disponibili;

o l'avviso DGPER prot. n. 23428 del 05.08.2020, di proroga chiusura piattaforma Polis;

o DDG prot. n. 24038 del 10.08.2020, di ulteriore proroga di chiusura della piattaforma Polis;

o Decreto n. AOODPIT 995 del 12.08.2020 di immissione in ruolo su sentenza;

o nonché dei provvedimenti di nomina e/o immissione in ruolo dei vincitori, degli idonei, e degli immessi in ruolo, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in uno con i relativi contratti di lavoro stipulati e tutti gli atti che hanno condotto a stipulare i medesimi contratti di lavoro o comunque in ogni modo ad essi connessi, nonché di eventuali decreti dirigenziali, connessi agli atti di cui sopra, emanati dai vari uffici scolastici regionali;

da valere nell'ambito e in riferimento al ricorso introduttivo e ai primi motivi aggiunti nonché con conferma di tutte le domande proposte con tale ricorso e con i primi motivi aggiunti, meglio generalizzate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nei primi motivi aggiunti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cochi Pina il 11/11/2021: per l'annullamento

in aggiunta agli atti gravati con il ricorso principale e con i precedenti motivi aggiunti,

- Del Decreto del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico R. 0001357 del 12.08.2021- con cui si procedeva alla rettifica dell'intera graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per

dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificata con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020 (già oggetto di precedenti impugnazioni) e l'allegata graduatoria generale modificata allegata al Decreto innanzi indicato.

-nonché dei verbali di correzione e di attribuzione del punteggio e dei successivi dei provvedimenti di nomina e/o immissione in ruolo dei vincitori, degli idonei, e degli immessi in ruolo, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in uno con i relativi contratti di lavoro stipulati e tutti gli atti che hanno condotto a stipulare i medesimi contratti di lavoro o comunque in ogni modo ad essi connessi, nonché di eventuali decreti dirigenziali, connessi agli atti di cui sopra, emanati dai vari uffici scolastici regionali;

da valere nell'ambito e in riferimento al ricorso introduttivo e ai precedenti motivi aggiunti

nonché con conferma di tutte le domande

proposte con tale ricorso e con i precedenti motivi aggiunti,

meglio generalizzate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nei precedenti motivi aggiunti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cochi Pina il 20/1/2022:

per l'annullamento di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti (da intendersi integralmente ripetuti e trascritti) per tutti i vizi propri e di illegittimità derivata conseguenti all'accesso del linguaggio sorgente del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta avvenuto in data 26.10.2021; nonché ove occorra di tutti i provvedimenti amministrativi con cui il Miur decideva di avvalersi per la prova concorsuale del concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici del software elaborato dal Cineca, nonché con conferma di tutte le domande proposte con tale ricorso e con i precedenti motivi

aggiunti, meglio generalizzate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nei precedenti motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza formulata con gli ultimi motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a depositare presso la Segreteria il codice sorgente su supporto cartaceo e/o digitale;

P.Q.M.

Accoglie le istanze di cui sopra nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 21 gennaio 2022.

**Il Presidente  
Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO



